

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II
N. 112

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO

DI GENNARO SAVINO

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 290 DEL CODICE PENALE
(VILIPENDIO DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

il 26 luglio 1965

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 22 luglio 1965.

Il signor Di Gennaro Savino è stato denunciato dalla Questura di Gorizia per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 313 del Codice penale, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica di Gorizia con la copia degli atti del procedimento (fascicolo n. 1057/65 della Procura di Gorizia).

Il Ministro
REALE.

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Gorizia, 30 giugno 1965.

Durante un comizio elettorale avvenuto in Monfalcone il 5 giugno 1965, Di Gennaro Sa-

vino - segretario del Raggruppamento giovanile del Movimento sociale di Monfalcone - faceva distribuire uno stampato in cui era riportato un suo articolo nel quale si afferma fra l'altro che « il cittadino guarda al Parlamento come a un'aula dove si danno convegno delle persone ben remunerate che, lungi dal prendere provvedimenti utili al popolo, discutono e si insultano, così, per poter intascare alla fine del mese laute prebende e gabbare felicemente l'elettorato ».

Poiché nel fatto si ravvisano gli estremi del delitto di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) chiedo, in ottemperanza al disposto dell'articolo 313 del Codice penale, di essere autorizzato a procedere nei confronti del Di Gennaro.

Il Procuratore della Repubblica
CAPUTI.